

DINO CAUDULLO

CN = DINO CAUDULLO
C = IT

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

Per la dott.ssa **BECCI NUNZIATA** nata a Tricarico il 28/7/1986 e residente in Grassano (MT), via Capitano Pirrone n.78, C.F. BCCNZT86L68L418A, elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana n.101 presso lo studio dell'Avv. Roberto Denicolai e rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto dall'avv. Dino Caudullo del Foro di Catania (C.F. CDLDNI73H18C351K – PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026)

CONTRO

- il Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588)
- la Commissione nazionale di cui all'articolo 7 del DM Istruzione 9.11.2021, n. 326 in persona del legale rapp.te p.t.
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata in persona del Direttore generale p.t (C.F. 97254200153)
- la Commissione esaminatrice del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria per la classe di concorso AB24- Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Inglese) per la regione Basilicata di cui al Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499/2020, come modificato ed integrato dai Decreti n.649 del 3 giugno 2020, n.749 del 1.07.2020 e n.23 del 5.01.2022, in persona del Presidente p.t.
- - la Commissione esaminatrice del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria per la classe di concorso AB25- Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado per la regione Basilicata di cui al Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499/2020, come

modificato ed integrato dai Decreti n.649 del 3 giugno 2020, n.749 del 1.07.2020 e n.23 del 5.01.2022, in persona del Presidente p.t.

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione e concessione della misura cautelare più idonea alla tutela della ricorrente, ivi compresa l'ammissione con riserva alla prova orale

1) dell'esito della prova scritta del ricorrente svolta nell'ambito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso AB24- Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Inglese) per la regione Basilicata di cui al Decreto dipart.le del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499 del 21.04.2020 e succ. mod., laddove al ricorrente è stato attribuito il punteggio finale di 62/100 e della conseguente non ammissione alla prova orale;

2) dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso AB24- Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Inglese) per la regione Basilicata di cui al Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499 del 21.04.2020 e succ. mod., nella parte in cui il ricorrente non risulta incluso tra i candidati ammessi alla prova orale;

3) dei verbali di correzione della prova scritta classe di concorso AB24 svolta dal ricorrente, di cui si sconoscono gli estremi;

4) dell'archivio nazionale dei quesiti di cui all'art.7 del DM Istruzione 326/2021 per la prova scritta della classe di concorso AB24- Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Inglese), come predisposto dalla Commissione nazionale nella parte in cui include i quesiti di cui in narrativa;

5) della batteria di quesiti sottoposti al ricorrente per la prova scritta per la classe di concorso AB24- Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Inglese) per la Basilicata nella parte in cui include i

quesiti di cui in narrativa, ovvero, in subordine, per l'annullamento delle domande di cui in narrativa con la conseguente invalidazione e proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale.

6) del Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta per la classe di concorso AB24.

7) dell'esito della prova scritta del ricorrente svolta nell'ambito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso AB25- Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado per la regione Basilicata di cui al Decreto dipart.le del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499 del 21.04.2020 e succ. mod., laddove al ricorrente è stato attribuito il punteggio finale di 68/100 e della conseguente non ammissione alla prova orale;

8) dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso AB25 - Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado per la regione Basilicata di cui al Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499 del 21.04.2020 e succ. mod., nella parte in cui il ricorrente non risulta incluso tra i candidati ammessi alla prova orale;

9) dei verbali di correzione della prova scritta svolta dal ricorrente, di cui si sconoscono gli estremi;

10) dell'archivio nazionale dei quesiti di cui all'art.7 del DM Istruzione 326/2021 per la prova scritta della classe di concorso AB25- Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado, come predisposto dalla Commissione nazionale nella parte in cui include i quesiti di cui in narrativa;

11) della batteria di quesiti sottoposti al ricorrente per la prova scritta per la classe di concorso AB25- Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado per la regione Basilicata, nella parte in cui include i quesiti di cui in narrativa,

ovvero, in subordine, per l'annullamento delle domande di cui in narrativa con la conseguente invalidazione e proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale.

12) del Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta per la classe di concorso AB25, nella parte in cui dovesse ritenersi comprendere anche i testi letterari.

13) di ogni altro atto di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, nei limiti di interesse, il decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499 del 21.04.2020, come modificato ed integrato dal Decreto n.23 del 5.01.2022, nonché di ogni altro atto comunque pregiudizievole per il ricorrente.

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

del diritto del ricorrente all'assegnazione del punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa, con la consequenziale declaratoria della idoneità ai fini dell'ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento e conseguente invalidazione delle domande ritenute errate con il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio prevista per l'ammissione alla prova orale

E PER LA CONDANNA

in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare al ricorrente il punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa adottando ogni provvedimento consequenziale ai fini della sua ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento delle domande di cui in narrativa con la conseguente loro invalidazione ed il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale.

PREMESSE

Il ricorrente ha partecipato per la regione Basilicata al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti

comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado per le classi di concorso AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Inglese) ed AB25 - Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado di cui al Decreto dipart.le del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499 del 21.04.2020.

In origine il bando di concorso prevedeva l'articolazione della procedura in due prove scritte ed una prova orale; in attuazione tuttavia di quanto previsto dall'articolo 59, comma 11, del DL 73/2021, con decreto dipartimentale n.23 del 5.01.2022 è stato modificato in parte qua il bando, con l'introduzione, in luogo delle due prove scritte previste, di un'unica prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto.

La prova scritta computer based prevedeva una valutazione massima di 100 punti, per 50 quesiti a risposta multipla, e si riteneva superata con il conseguimento del punteggio minimo di 70 punti.

In esito alla predetta prova scritta, il ricorrente ha riportato il punteggio complessivo di 62/100 per la AB24 e 68/100 per la AB25, con la conseguente mancata ammissione alla prova orale.

Il conseguimento di un punteggio inferiore al minimo previsto dal bando e la conseguente mancata ammissione alla prova orale, sono tuttavia conseguenza dell'illegittimo svolgimento della prova scritta di cui trattasi, nonché della altrettanto illegittima predisposizione della batteria dei quesiti sottoposti e del relativo Archivio nazionale, laddove presentavano domande su temi non previsti dai Quadri di riferimento (in ambito di Linguistica per la AB24 e su Testi letterari per la AB25), domande errate, ovvero che si prestavano a più risposte corrette rispetto alle quattro riportate nel quesito, ovvero in quanto nessuna delle possibili risposte riportate nel quesito era da ritenersi corretta.

Al ricorrente pertanto, per la prova sono state contrassegnate come errate le risposte rese ad alcune domande della sua batteria di quesiti, che tuttavia devono ritenersi illegittime come infra si vedrà, chiedendosi quindi l'attribuzione del punteggio previsto per la risposta corretta (punti 2.00)

ovvero, in subordine, chiedendosene l'annullamento e l'invalidazione con il conseguenziale proporzionale abbassamento della soglia minima di 70/100.

Il giudizio di mancata ammissione del ricorrente alla prova orale e gli ulteriori atti impugnati, sono pertanto illegittimi e se ne chiede l'annullamento previa sospensione per i seguenti motivi di

DIRITTO

Ai sensi dell'art.3 del D.Lvo 59/2017, con il decreto ministeriale n.201 del 20.04.2020 sono state disciplinate le modalità di espletamento dei concorsi ordinari per titoli ed esami finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno.

Con il decreto dipartimentale n.499 del 21.04.2020 è stata quindi bandita la procedura concorsuale con la previsione di due prove scritte strutturate in quesiti a risposta aperta ed una prova orale.

Con il decreto legge n.73 del 25.05.2021, è stata tuttavia introdotta una modifica alla originaria struttura del concorso, con la sostituzione delle prove scritte previste con un'unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla.

La citata disposizione legislativa ha quindi autorizzato il Ministero ad apportare ai bandi di concorso già pubblicati tutte le occorrenti modifiche, fermi restando i programmi concorsuali, nonché a disciplinare - tra l'altro - le modalità di redazione dei quesiti della prova scritta ed istituire una Commissione nazionale incaricata anche di redigere i quadri di riferimento per la valutazione delle prove.

Quindi, il decreto ministeriale n.326 del 9.11.2021 (art.4) ha previsto una prova scritta computer-based, della durata di 100 minuti, vertente sui programmi allegati al decreto medesimo, composta da cinquanta quesiti e, specificamente per le classi di concorso AB24, AB25 e B-02 relativamente alla lingua inglese, così ripartiti:

- quarantacinque quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa;

- cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

Diversamente da tutte le altre classi di concorso, per le quali il DM 326/2021 ha fatto riferimento e rinvio specifico ai programmi di cui all'Allegato A al DM 201/2020, per le sole classi AB24, AB25 e B-02 non vi è alcun riferimento specifico ai programmi di cui al citato Allegato A, essendo stata appositamente prevista una autonoma articolazione dei quesiti relativi alla prova scritta computer-based.

A sua volta, il decreto dipartimentale n.23/2022 ha modificato nei predetti termini il bando di concorso precisando che ciascun quesito dovesse consistere in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una esatta.

Il decreto 23/2022 ha poi specificato che i quesiti della prova scritta dovevano essere predisposti a livello nazionale dal Ministero tramite la Commissione nazionale di cui all'art.7 del DM 326/2021, alla quale è stato anche affidato il compito di redigere i Quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, da pubblicarsi sul sito del Ministero dell'Istruzione almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. Compito della Commissione era anche di stabilire la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso.

*** **

Come dianzi evidenziato, in occasione dello svolgimento della prova scritta sono state riscontrate diverse irregolarità, talune di carattere generale ed altre, in particolare, riguardanti l'archivio nazionale dei quesiti, il quale prevedeva talune domande su temi non previsti dai Quadri di riferimento (in ambito di Linguistica per la AB24 e sui Testi letterari per la AB25), altre tecnicamente errate o che si prestavano a più di una risposta corretta tra quelle proposte, o che non prevedevano alcuna risposta corretta tra quelle proposte.

Ciò premesso, si precisa che **alla data di notifica del ricorso la procedura concorsuale non si è ancora conclusa, essendo ancora in fase di calendarizzazione le prove orali, pertanto non esiste alcuna graduatoria**

di merito, con la conseguenza che non sono configurabili posizioni di controinteressato né in senso sostanziale né processuale rispetto al presente ricorso (Cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 20/08/2018, n.4961, Cons. St., sez. IV, 27 aprile 2012 n. 2467; Cons. St., sez. IV, 26 giugno 2012 n. 3774; Cons. St., sez. IV, 29 agosto 2012 n. 4642, T.A.R., Napoli, sez. V, 02/02/2021, n. 707).

VIZI GENERALI ATTINENTI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE NAZIONALE

Violazione ed erronea applicazione del Decreto dipart.le n.499 del 21.04.2020, come modificato ed integrato dai Decreti n.649/2020, n.749/2020 e n.23/2022. Violazione ed erronea applicazione dell'art.7 del DM n.326 del 9.11.2021. Violazione ed erronea applicazione dell'art.5 del Decreto dipart.le n.23 del 5.01.2022. – Tardiva pubblicazione e genericità dei Quadri di riferimento.

I quesiti della prova scritta sono stati predisposti a livello nazionale dal Ministero tramite la Commissione di cui all'articolo 7 del Dm 326/2021, la quale ha anche predisposto i Quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, che avrebbero dovuto essere pubblicati – per espressa previsione del Dm citato, sul sito del Ministero dell'Istruzione almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova.

Tuttavia, in violazione delle norme regolamentari sopra rubricate, i Quadri di Riferimento per la valutazione della prova scritta per la classe AB24 sono stati pubblicati dal Ministero dell'Istruzione 9 giorni prima della prova scritta e non entro il termine – da intendersi perentorio - di 10 giorni prima come espressamente previsto sia dal Dm 326/2021, sia dal Decreto dipartimentale 23/2022.

I Quadri di riferimento risultano inoltre **assolutamente sommari e generici** sia per la classe AB24 che per la AB25 (soprattutto rispetto a quelli pubblicati per le altre classi di concorso del gruppo AA24: Francese AA24, Spagnolo AC24 e altre).

Ad esempio, per la classe di concorso AA25, il Quadro di riferimento in maniera puntuale prevedeva la ripartizione dei quesiti tra i vari macro argomenti come segue:

“In particolare, i quaranta quesiti distinti per la classe di concorso AA25 sono così distribuiti:

- 20 quesiti di lingua francese riguardanti contenuti grammaticali, lessicali e atti comunicativi, suddivisi in maniera proporzionale. In particolare, sono stati inseriti quesiti di riflessione metalinguistica, sintattica e morfologica, in alcuni casi contestualizzati, per favorirne l’inferenza, relativamente ai livelli di competenza linguistica previsti dal QCERL, conformemente al programma.*
- 20 quesiti di cultura e civiltà della Francia e dei Paesi francofoni concernenti gli aspetti storici, sociali e politici, nonché le varietà linguistiche con particolare riferimento a quella diastratica.*

I cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue sono così distribuiti:

- a) due quesiti (Content comprehension) richiedono la lettura di un breve brano (65-100 parole) di argomento generale (ad esempio turismo, educazione, apprendimento ecc.) e l’individuazione della risposta che meglio corrisponde al contenuto del testo all’interno di 4 possibili opzioni;*
- b) un quesito (Lexis in context) richiede la lettura di un breve testo (60-90 parole) e l’individuazione del significato più appropriato di una espressione del testo fra le 4 proposte;*
- c) due quesiti (rispettivamente Grammar e Lexis) riguardano la grammatica della frase e le scelte lessicali nella frase e richiedono l’identificazione della risposta appropriata fra le 4 proposte”.*

Di contro, in maniera errata ed illegittima, per la classe di concorso AB24 non è stato specificato in alcun modo il numero di quesiti per ciascun argomento, ossia la ripartizione per gruppi di domande, come è stato invece fatto per le altre classi di concorso sopra menzionate.

Il bando definisce infatti una “ripartizione base” dove si prevedono, per ogni classe di concorso, 5 quesiti di informatica per scopi didattici, mentre il restante blocco di 45 quesiti che è andato a completare la batteria, così come predisposto dalla Commissione, lungi dal rispettare il criterio di ripartizione dei contenuti “in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso”, come richiesto dal regolamento e bando, in realtà è stato formulato in modo assolutamente generico ed incompleto e tale da non consentire, peraltro senza il rispetto del termine di pubblicazione minimo di

cui sopra, almeno un minimo di orientamento preventivo dei candidati circa il “peso” di ciascuno dei macroargomenti indicati dal Quadro di riferimento come di seguito riportati

Classi AB24 e AB25

- Lingua inglese livello C1 (lessico, grammatica, funzioni)
- Cultura e civiltà anglofona (ambito storico, sociale e letterario)
- Teorie dell’acquisizione di una lingua
- Approcci, metodologie e tecniche nell’insegnamento delle lingue
- Le tecnologie nell’insegnamento delle lingue.
- Risorse didattiche
- Caratteristiche e varietà della lingua inglese
- Valutazione e autovalutazione negli apprendimenti linguistici
- Portfolio Europeo delle lingue
- Risorse didattiche e digitali
- Politiche linguistiche (Programmi europei, Commissione europea, Consiglio d’Europa)
- Legislazione scolastica afferente alle classi di concorso in oggetto
- Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (2020)

Classe AB24

- Testi letterari
- Inglese per scopi speciali o microlingua

PER LA CLASSE AB24

In particolare, a maggiore chiarimento della predetta violazione delle disposizioni generali di cui al bando ed al regolamento della procedura concorsuale, nel caso ad esempio della prova Classe AB24 svoltasi il 16.03.2022 nel T1 (Turno 1), come si evince dai dati riportati di seguito, alcuni ambiti (quasi la metà) non sono stati inseriti in nessuna domanda, mentre quello del CEFR risulta essere totalmente dominante poiché riguarda il 35,5% dei quesiti:

Classe AB24

n. quesiti

percentuale

• Lingua inglese livello C1 (lessico, grammatica, funzioni)	10	22%
--	----	-----

Cultura e civiltà anglofona (ambito storico, sociale e letterario)	3	6%
Teorie dell'acquisizione di una lingua	2	4%
Approcci, metodologie e tecniche nell'insegnamento delle lingue	4	8,8%
Le tecnologie nell'insegnamento delle lingue	0	0%
Risorse didattiche	1	2%
Caratteristiche e varietà della lingua inglese	0	0%
Valutazione e autovalutazione negli apprendimenti linguistici	0	0%
Portfolio Europeo delle lingue	0	0%
Risorse didattiche e digitali	0	0%
Politiche linguistiche (Programmi europei, Commissione europea, Consiglio d'Europa)	1	2%
Legislazione scolastica afferente alle classi di concorso in oggetto	0	0%
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (2020)	16 (di cui 8 riferite ai sottodescrittori)	35,5%
Testi letterari	5	11,1%
Inglese per scopi speciali o microlingua	0	0%

Il CEFR- Quadro Comune Europeo di riferimento - è stato dunque oggetto di 16 quesiti su 45 (35,5% del totale), e ciò in evidente violazione delle disposizioni sopra rubricate.

SULLA PRESENZA PER LA AB24 DI QUESITI DI LINGUISTICA NELL'ARCHIVIO NAZIONALE PER LA PROVA SCRITTA E PER LA AB25 DI QUESITI SU TESTI LETTERARI.

Violazione ed erronea applicazione del DM n.201 del 20.04.2020. Violazione ed errata applicazione del Decreto dipart.le n.499 del 21.04.2020, come modificato ed integrato dai Decreti n.649/2020, n.749/2020 e n.23/2022. Violazione ed erronea applicazione del DM n.326 del 9.11.2021. Violazione ed erronea applicazione del Decreto dipart.le n.23 de 15.01.2022. Eccesso di potere per straripamento. Illogicità ed ingiustizia manifesta.

L'art.3 commi 1 e 3 del decreto dipart.le 23/2022, che replicano in buona sostanza i commi 3 e 5 dell'art. 4 del Dm 326/2021, dispone che la prova scritta, consiste nella somministrazione di 50 quesiti, vertenti sui programmi previsti dall'allegato A al DM 326/2021.

Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 relativamente alla lingua inglese, il decreto puntualizza poi che la prova scritta è composta da 50 quesiti a risposta multipla, di cui 45 distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa e 5 sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

Anche in questo caso non vi è alcun riferimento all'Allegato A del Decreto 326/2021 per la classe di concorso AB24 (rinvio che viene fatto all'art.3 comma 1 per i posti comuni diversi dalla classe di concorso AB24).

Ciò posto, il Quadro di riferimento per le classi AB-24 e AB-25 come approvato dalla Commissione nazionale, non fa altro che replicare parte del bando, evidenziando che i 45 quesiti si riferiscono al possesso delle conoscenze e delle competenze relative agli ambiti che indica in seguito.

Tuttavia, la parziale difformità tra il Quadro di riferimento e l'Allegato A ha destabilizzato gran parte dei candidati.

PER LA CLASSE AB24

Ed invero non doveva farsi riferimento all'Allegato A tenuto conto che il bando non ne ha mai fatto espresso riferimento per la classe di concorso AB24, tuttavia i candidati fino a 9 giorni prima della prova si erano basati e preparati sull'Allegato A non avendo altro riferimento circa il programma d'esame.

In ogni caso, **nel Quadro di riferimento è riportato un elenco di materie in cui non è assolutamente inclusa la Linguistica e in cui non sono assolutamente includibili le domande attinenti l'area della linguistica e, segnatamente:**

1. Discourse analysis (è un concetto di sociolinguistica)

Choose the option that best completes the statement below

In language learning, *Discourse Analysis* is the study of language as used by members of a speech community. It involves the study of

a	larger chunks of language	
*b	both spoken interaction and written texts	
c	cross-cultural linguistic patterns	
d	language <u>beyond</u> the sentence level	X

Punteggio: 0.00

2. Semantic preference (è un argomento di linguistica dei corpora)

Semantic preference is

a	when a given word occurs in the context of that particular lexical item with other words	X
b	a type of collocation where a lexical item is tied to a grammatical one	
*c	the relation between a word form and set of semantically related words	
d	a group of two or more words that often occur together to create a specific meaning	

Punteggio: 0,00

3. John Sinclair (è un autore che si è occupato di linguistica applicata)

According to the linguist John Sinclair, the 'Idiom Principle' refers to:

a	the existence in language of idioms and metaphors	X
b	the language that uses proverbs and metaphors	
c	the part of language that functions according to predictable grammar rules	
*d	the existence in language of multi-word lexical patterns that are units of meaning	

Punteggio: 0,00

Tali domande, oltre a non poter essere inserite nell'archivio nazionale e, conseguentemente, nella batteria di quesiti oggetto delle singole prove, non potevano neanche in nessun modo essere ricondotte all'interno delle altre macromaterie previste dal Quadro di riferimento.

Invero la materia della linguistica non è mai stata prevista né all'interno del bando (e relativi allegati) inizialmente pubblicato nel 2020, né nelle modifiche successive.

Allegato A	Quadro di riferimento
<ul style="list-style-type: none"> • avere una padronanza della lingua oggetto d'esame ad almeno il livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue; • conoscere e saper esporre la cultura e civiltà dei paesi in cui si parla la lingua oggetto d'esame, con particolare riferimento agli ambiti storico, sociale, letterario, artistico ed economico, nonché alle varietà linguistiche dell'inglese, dai World Englishes, all'English as a Lingua Franca; • saper leggere, analizzare e interpretare testi letterari con riferimento ai vari generi relativi ad autori della tradizione letteraria dalle origini all'età contemporanea dei paesi in cui si parla la lingua oggetto d'esame; 	<ul style="list-style-type: none"> • Lingua inglese livello C1 (lessico, grammatica, funzioni) • Cultura e civiltà anglofona (ambito storico, sociale e letterario) • Teorie dell'acquisizione di una lingua • Approcci, metodologie e tecniche nell'insegnamento delle lingue • Le tecnologie nell'insegnamento delle lingue • Risorse didattiche • Caratteristiche e varietà della lingua inglese • Valutazione e autovalutazione negli apprendimenti linguistici • Portfolio Europeo delle lingue

<ul style="list-style-type: none"> • saper leggere e analizzare testi tecnico-scientifici con riferimento ai vari linguaggi specifici relativi ai settori tecnici e professionali; • conoscere le teorie più rilevanti relative all'acquisizione di una lingua seconda e/o straniera; • conoscere gli approcci e le diverse metodologie d'insegnamento linguistico, le tecniche e le attività per il raggiungimento di diversi risultati di apprendimento in relazione ai bisogni dei soggetti che apprendono e ai contesti di apprendimento diversi nella scuola secondaria di secondo grado; • conoscere le diverse tipologie di verifica e di valutazione degli apprendimenti linguistici nonché le implicazioni relative all'autovalutazione degli apprendenti; • conoscere, utilizzare efficacemente, valutare e integrare nel proprio insegnamento materiali, risorse didattiche e strumenti anche digitali in lingua inglese includendo materiali tratti da varie risorse sia di parlanti nativi sia di parlanti non-nativi; • conoscere la politica linguistica e le relative iniziative e i programmi, i progetti e i documenti rilevanti dell'Unione Europea, del Consiglio d'Europa (ad es. il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue). 	<ul style="list-style-type: none"> • Risorse didattiche e digitali • Politiche linguistiche (Programmi europei, Commissione europea, Consiglio d'Europa) • Legislazione scolastica afferente alle classi di concorso in oggetto • Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (2020) • Testi letterari • Inglese per scopi speciali o microlingua
--	---

Dunque, nel susseguirsi dei vari Decreti, gli unici atti dai quali si evince un elenco delle materie cui fare riferimento per la prova scritta sono stati soltanto l'Allegato A del Decreto 326/2021 ed il Quadro di riferimento.

La linguistica è assolutamente una materia/disciplina a parte, separata da tutto il resto e non includibile nelle altre materie.

Citando Wikipedia: “La linguistica è un campo di ricerca ampio che include varie discipline, alcune delle quali collegate alle varie parti che compongono il sistema lingua. Le principali sottodiscipline della linguistica (che corrispondono in linea di massima ai livelli che compongono un sistema lingua) sono: • la fonetica e la fonologia, che riguardano il sistema di suoni delle lingue • la morfologia, che studia la struttura interna delle parole • la sintassi, la quale si occupa della struttura delle frasi • la semantica, che interessa il significato • la pragmatica, che studia le proprietà degli atti

comunicativi • e la lessicologia. A seconda dei punti di vista dai quali il linguaggio viene studiato, è possibile inoltre distinguere altre sottodiscipline:

- la linguistica descrittiva, che si occupa di documentare e descrivere le lingue del mondo
- la linguistica storica, che consiste nell'analizzare i fenomeni linguistici da un punto di vista storico
- la sociolinguistica, la dialettologia, la geolinguistica e l'etnolinguistica, che si occupano dei vari aspetti sociali e di variazione geografica e dialettale
- la psicolinguistica, la neurolinguistica e la linguistica cognitiva, che si occupano delle caratteristiche psico-cognitive e neurologiche del linguaggio
- la tipologia linguistica (o linguistica tipologica) e la linguistica comparata, il cui obiettivo primario è quello di confrontare le lingue del mondo e individuare le strutture ricorrenti e darne una spiegazione attraverso motivazioni funzionali
- la linguistica applicata, la linguistica computazionale e la linguistica forense
- la logopedia e la foniatria, che si occupano dei disturbi e patologie legati al linguaggio”.

È come se in un concorso inserissero domande di diritto penale, senza che il bando e relativi allegati ne abbiano mai fatto menzione.

Non si può pensare che le domande di diritto penale siano ricomprese in altre materie se non viene espressamente fatto riferimento al diritto penale.

In entrambi i casi, sia che si voglia prendere a riferimento l'Allegato A del Decreto 326/2021, sia che si tenga conto del Quadro di riferimento, in nessun modo la Linguistica, e di conseguenza le domande sopra indicate, dovevano essere ricomprese nell'archivio nazionale dei quesiti e, quindi, nella prova scritta.

Nello specifico nella batteria di quesiti del ricorrente era presente la domanda n.39 sul Discourse analysis.

PER LA CLASSE AB25

Solo per la classe di concorso AB24 il Quadro di riferimento includeva l'ambito relativo ai Testi letterari che, pertanto, potevano essere previsti dalla Commissione solo per l'Archivio nazionale dei quesiti per la classe di concorso AB24 e non pure per la classe AB25.

Quindi, il quadro di riferimento per le classi di concorso AB24/AB25, in merito all'argomento "letteratura", riporta una indicazione comune ad ambedue le classi di concorso e una sola specifica per AB24, come segue:

Classi AB24 e AB25

- Cultura e civiltà anglofona (ambito storico, sociale e letterario)

Classe AB24

- Testi letterari

Tuttavia, in violazione delle disposizioni sopra rubricate, agendo con eccesso di potere per straripamento nonché in maniera illogica ed ingiusta, la Commissione nazionale si è discostata dai Quadri di riferimento – dalla stessa predisposti – inserendo anche per la classe di concorso AB25 dei quesiti attinenti l'ambito dei Testi letterari.

DOMANDA N.1 DELLA BATTERIA DEL RICORRENTE

Choose the correct answer

These are the first lines of a famous book. Choose the name of the author and the name of the book.

It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the season of Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair, we had everything before us, we had nothing before us, we were all going direct to Heaven, we were all going direct the other way – in short, the period was so far like the present period, that some of its noisiest authorities insisted on its being received, for good or for evil, in the superlative degree of comparison only

*a C. Dickens/A Tale of Two Cities

b J. Austen/Pride and Prejudice

c T. Hardy/Jude the Obscure

d J. Swift/Gulliver's Travels

Nello specifico, alla ricorrente è stato attribuito il punteggio di zero punti per la risposta resa alla predetta domanda.

Trattandosi di domanda attinente un Testo letterario, e quindi l'area della Letteratura inglese, non facente parte per la classe AB25 del Quadro di riferimento, la stessa va annullata ed invalidata quanto alla prova della ricorrente, con il conseguente proporzionale abbassamento della soglia minima di 70/100.

In ogni caso, nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi che il Quadro di riferimento comprendesse anche per la classe AB25 i testi letterari, lo stesso sarebbe illegittimo, ed in parte qua viene impugnato, in quanto in contrasto con il programma generale d'esame (Allegato A al DM n.326 del 9.11.2021 che, per detta classe di concorso, non prevede i testi letterari relativamente all'insegnamento della Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado, essendo invece previsto solo per la scuola secondaria di II grado).

In particolare, solo il programma per la classe AB24 richiede di “saper leggere, analizzare e interpretare testi letterari con riferimento ai vari generi relativi ad autori della tradizione letteraria dalle origini all'età contemporanea dei paesi in cui si parla la lingua oggetto d'esame”, mentre nulla di tutto ciò viene specificato per la classe AB25.

VIZI ATTINENTI L'ERRONEITA' DI ALCUNI QUESITI DELL'ARCHIVIO NAZIONALE E PRESENTI NELLA BATTERIA DELLA PROVA D'ESAME DEL RICORRENTE

Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994. Violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso di cui al decreto dipartimentale n.449/2020 e succ. mod.. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità. Violazione dell'art.97 Cost. - buon andamento ed imparzialità della PA. Difetto di istruttoria. Motivazione carente, perplessa e generica. Violazione del legittimo affidamento. Ingiustizia grave e manifesta. Violazione del principio della par condicio dei concorrenti e del favor participationis. Violazione dell'art.3 Cost. eccesso di potere per disparità di trattamento. Travisamento dei fatti. Sviamento di potere e contraddittorietà dell'azione amministrativa.

Senza recesso alcuno dai superiori motivi di ricorso, si rileva ulteriormente quanto segue.

In occasione dello svolgimento della prova scritta, alcuni dei quesiti, relativamente ai quali le risposte rese dal ricorrente sono state ingiustamente ritenute errate, sono da ritenersi tecnicamente errati, o perché in contrasto con le linee generali della materia specifica, o perché delle quattro risposte possibili offerte ne risultano corrette più di una, o perché nessuna delle quattro risposte possibili risulta corretta ed infine altri risultano assolutamente ambigui o comunque mal formulati e tali da indurre in errore i candidati.

A riprova dell'elevato numero di errori riscontrati nell'archivio nazionale dei quesiti e, conseguentemente, nelle batterie sottoposte nei vari turni in cui si è articolata a livello nazionale la prova scritta, si pone l'elevatissima percentuale di candidati non ammessi alla prova orale.

Più specificamente, al ricorrente è stato attribuito il punteggio di zero (0) punti anziché dei due (2.00) previsti, per le risposte rese ai seguenti quesiti, che sono tuttavia errati e, quindi, illegittimi per i seguenti motivi

QUESITI CONTESTATI PER LA CLASSE AB24

DOMANDA N.35

This is the first line of a famous book. Choose the name of the author and the name of the book.

'Call me Ismael'

a Henry Fielding/Tom Jones X

*b Herman Melville/Moby Dick, or The Whale.

c Toni Morrison/Beloved

d Samuel Richardson/Pamela

Si tratta di una domanda assolutamente generica senza alcun riferimento circa la tipologia dell'opera, il periodo storico o il movimento letterario di riferimento, il suddetto nome era quindi fuorviante e portare a immaginare la risposta giusta come distrattore.

Invero, i nomi della letteratura inglese sono infiniti e non si può transigere con la trascrizione errata degli stessi e non è accettabile la pretesa che sia il

candidato a immaginare errori di forma o trascrizione da parte di chi predispone la prova.

Si evidenzia inoltre che la citazione scritta così è presente in *The Joyce Girls of Brooklyn: Rebecca, Ruth, Deborah, and Rachel* di Jim Farrell.

DOMANDA N.15

Il quesito sulla piattaforma “Flipgrid” ammette due risposte entrambe corrette.

Secondo la Commissione Nazionale, infatti, la risposta corretta è che Flipgrid è “una piattaforma didattica di video-discussione”, ma altrettanto corretta è anche la risposta che Flipgrid è “una piattaforma e-learning per la condivisione di attività Multimediali”.

Il quesito proposto era infatti il seguente:

Flipgrid è...

a una piattaforma e-learning per la condivisione di attività Multimediali

b un'applicazione che permette la trasmissione sincrona in diretta per un'attività di webradio

c un'applicazione di editing audio

*d una piattaforma didattica di video-discussione

Nello specifico, le risposte che risultano corrette sono le seguenti:

- Flipgrid è una piattaforma didattica di video-discussione (indicata con *).
- Flipgrid è una piattaforma e-learning per la condivisione di attività multimediali.

La seconda risposta risulta corretta poiché Flipgrid è una piattaforma di e-learning dove è possibile condividere attività multimediali.

Il video stesso è un contenuto multimediale, dunque anche la seconda risposta non può essere considerata sbagliata.

- “Gli Argomenti possono includere una descrizione, video, GIF, immagini e link” –

<https://education.microsoft.com/it-it/course/45068800/0>

- “The teacher can do so by recording his own video explanation and/or by posting existing multi-media resources about the topic - such as images, videos from YouTube, and even

content

from

Giphy.”

<https://sites.google.com/site/trendinglearningtools/verse>

– “Gli argomenti possono fare riferimento a un testo o includere una risorsa come un’immagine,

un video, una Giphy animata, un emoji o un allegato. “ FONTE:

[https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2021/04/15/dare-voce-ai-](https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2021/04/15/dare-voce-ai-ragazzi-con-4flipgrid-e-padlet/#:~:text=Come%20funziona,visualizzate%20in%20una%20griglia%20piastrellata)

[ragazzi-con-4flipgrid-e-](https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2021/04/15/dare-voce-ai-ragazzi-con-4flipgrid-e-padlet/#:~:text=Come%20funziona,visualizzate%20in%20una%20griglia%20piastrellata)

[padlet/#:~:text=Come%20funziona,visualizzate%20in%20una%20griglia%20piastrellata](https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2021/04/15/dare-voce-ai-ragazzi-con-4flipgrid-e-padlet/#:~:text=Come%20funziona,visualizzate%20in%20una%20griglia%20piastrellata)

Il già citato prof. Massimo Arcangeli dell’Università di Cagliari ha esaminato e valutato anche questo quesito e la risposta indicata dalla Commissione Nazionale, esprimendo al riguardo il parere che segue: *“Flipgrid, nella più scarsa (ancorché corretta) delle definizioni, è una “piattaforma didattica di video-discussione”. Non posso definirmi un suo assiduo frequentatore, ma è o non è Flipgrid una “piattaforma elearning per la condivisione di attività multimediali”? Integra o no, la piattaforma Flipgrid, modalità, tecniche e strumenti diversi oltre la mera possibilità di registrare video per una discussione didattica, dal momento che parliamo di video interattivi comprensivi di link per l’accesso a documenti, grafici, tabelle, materiali audio e altro? Abbiamo o no a che fare con una piattaforma potentemente multimediale, potendo anche interfacciarsi con altre piattaforme come Immersive Reader (con le sue sintesi vocali, i suoi contenuti testuali facilitati e inclusivi, le sue traduzioni in molte lingue, ecc.)?”*.

A fronte di quanto sopra deve ritenersi corretta anche la domanda data dal ricorrente e pertanto va attribuito il punteggio di punti 2.00.

DOMANDA N.4

Which of the following levels does the CEFR descriptor below concerning sustained monologue refer to?

Can clearly express feelings about something experienced and give reasons to explain those feelings.

a	A2
*b	B1.1
c	C1
d	B2.1

La domanda “which of the following levels does the CEFR descriptor below concerning sustained monologue refer to? - Can clearly express feelings about

something experienced and give reasons to explain those feelings.” risulta errata, poiché tra le opzioni non è riportata la risposta esatta.

Il descrittore in questione viene infatti collocato nel CEFR Companion Volume nel livello B1.2, che non è presente tra le opzioni di risposta.

<p>► aspects described, from simple everyday information (describe him/herself, what he/she does and where he/she lives) through classic functions (e.g. describe plans and arrangements, habits and routines, past activities and personal experiences) and a wide range of subjects related to his/her field of interest, to detailed descriptions of complex subjects;</p> <p>► complexity of discourse: from simple words and formulaic expressions, and simple sentences, through relating as a linear sequence of points, to integrating sub themes and developing particular points in a smoothly flowing description.</p>	
SUSTAINED MONOLOGUE: DESCRIBING EXPERIENCE	
C2	Can give clear, smoothly flowing, elaborate and often memorable descriptions.
C1	Can give clear, detailed descriptions of complex subjects. Can give elaborate descriptions and narratives, integrating sub themes, developing particular points and rounding off with an appropriate conclusion.
B2	Can give clear, detailed descriptions on a wide range of subjects related to his/her field of interest. Can describe the personal significance of events and experiences in detail.
B1	<u>Can clearly express feelings about something experienced and give reasons to explain those feelings.</u> Can give straightforward descriptions on a variety of familiar subjects within his field of interest. Can reasonably fluently relate a straightforward narrative or description as a linear sequence of points. Can give detailed accounts of experiences, describing feelings and reactions. Can relate details of unpredictable occurrences, e.g. an accident. Can relate the plot of a book or film and describe his/her reactions. Can describe dreams, hopes and ambitions. Can describe events, real or imagined. Can narrate a story.
A2	Can tell a story or describe something in a simple list of points. Can describe everyday aspects of his/her environment e.g. people, places, a job or study experience. Can give short, basic descriptions of events and activities. Can describe plans and arrangements, habits and routines, past activities and personal experiences. Can use simple descriptive language to make brief statements about and compare objects and possessions. Can explain what he/she likes or dislikes about something. Can describe his/her family, living conditions, educational background, present or most recent job. Can describe people, places and possessions in simple terms. Can say what he/she is good at and not so good at (e.g. sports, games, skills, subjects). Can briefly talk about what he/she plans to do at the weekend or during the holidays.
A1	Can describe him/herself, what he/she does and where he/she lives. Can describe simple aspects of his/her everyday life in a series of simple sentences, using simple words and basic phrases, provided he/she can prepare in advance.
Pre-A1	Can describe him/herself (e.g. name, age, family), using simple words and formulaic expressions, provided he/she can prepare in advance. Can say how he/she is feeling using simple words like 'happy', 'tired', accompanied by body language.

Page 70 ► CEFR Companion Volume with New Descriptors

La domanda è quindi illegittima in quanto non riporta alcuna risposta corretta e, pertanto è da annullare con invalidazione e conseguente proporzionale abbassamento della soglia minima di 70/100.

DOMANDA N.39

“Choose the option that best completes the statement below:

In language learning, Discourse Analysis is the study of language as used by members of a speech community. It involves the study of”

- a language beyond the sentence level
- *b both spoken interaction and written texts

- c larger chunks of language
- d cross-cultural linguistic patterns

Il quesito propone come risposta corretta “both spoken interaction and written texts”, ma anche la risposta "language beyond the sentence level" risulta essere corretta.

La Linguistic Society of Americans riporta la seguente definizione di “discourse analysis”:

“Discourse analysis is sometimes defined as the analysis of language 'beyond the sentence’”. - <https://www.linguisticsociety.org/resource/discourse-analysis-what-speakers-do-conversation>

Si fa notare che nella domanda si usa la parola study (the study of), mentre la fonte sopra riportata usa la parola analysis (the analysis of). I due sostantivi sono sinonimi.

Un'altra delle fonti che comprovano la presenza di due risposte possibili è la seguente <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED474366.pdf#page=200> (Università della California) dove si afferma che nell'ambito del language learning “(...)language courses might be enriched by the study of language in use as it extends beyond sentence boundaries.”.

Ambedue le risposte devono quindi ritenersi corrette, con la conseguente attribuzione del punteggio di punti 2.00 al ricorrente.

*** **

QUESITI CONTESTATI PER LA CLASSE AB25

DOMANDA N.36

What does the phrasal verb in bold in the sentence below mean?

I didn't really get along with my sister when I was a teenager

- * a Like
- b Abide
- c Go out
- d Travel

Le opzioni ABIDE e LIKE possono essere entrambe accettate nella frase riportata perché nelle loro accezioni negative NOT ABIDE (non sopportare)

e NOT LIKE (non gradire) possono ricondurre al significato di GET ALONG WITH nella frase negativa (non andare d'accordo con). Non viene chiesto di sostituire il phrasal verb in grassetto all'interno della frase con una delle opzioni indicate, ma la domanda fa riferimento semplicemente al significato dello stesso in contesto.

Si riporta il significato dei tre verbi dal dizionario Cambridge, alla luce del quale ambedue le risposte devono ritenersi corrette.



get along

phrasal verb (often with **with**)



to be friendly or on good terms (with someone)

andare d'accordo con



like

verb

UK /laɪk/ US /laɪk/

present participle **liking** | past tense and past participle **liked**



A1

to enjoy something or think that someone or something is nice

piacere



Translation of **abide** – English–Italian dictionary

abide

verb

/əˈbaɪd/



formal

to put up with; to tolerate

sopportare

Va pertanto ritenuta corretta anche la risposta resa dalla ricorrente, con la conseguente attribuzione di punti 2.00.

DOMANDA N.38

Choose the correct answer

1. Choose the option that best completes the statement below.

The Common European Framework of Reference (CEFR) was developed to provide a descriptive tool of:

a the language objectives users should pursue and the methods they should employ

b the assessment tools to be used for each of the CEFR level

*c what language learners have to learn to do to use a language for communication

D the language curriculum for each of the CEFR levels

In detto quesito l'opzione corretta: "*what language learners have to learn to do to use a language for communication*" era fuorviante nella costruzione della frase in quanto risultava scorretta nella sequenza di tre verbi all'infinito o deficitaria di qualche elemento.


Dal confronto con il CEFR è emerso che la frase è stata trascritta male nel questionario, in quanto mancante della congiunzione subordinante "in order to". (Si allega foto della domanda presente nella prova).

Choose the correct answer

1. Choose the option that best completes the statement below.

The *Common European Framework of Reference (CEFR)* was developed to provide a descriptive tool of:

a	the language curriculum for each of the CEFR levels	
*b	what language learners have to learn to do to use a language for communication	
c	the assessment tools to be used for each of the CEFR level	
d	the language objectives users should pursue and the methods they should employ	X



The CEFR provides a common basis for the elaboration of language syllabuses, curriculum guidelines, examinations, textbooks, etc. across Europe.

It describes in a comprehensive way what language learners have to learn to do in order to use a language for communication and what knowledge and skills they have to develop so as to be able to act effectively.

The description also covers the cultural context in which language is set. The Framework also defines levels of proficiency which allow learners' progress to be measured at each stage of learning and on a life-long basis.

La domanda è pertanto errata e se ne chiede l'annullamento e l'invalidazione con conseguente abbassamento della soglia minima di 70/100.

DOMANDA N.17

Which of the following levels does the *Common European Framework of Reference* (CEFR) descriptor below concerning *Vocabulary Range* refer to?

Has sufficient vocabulary to express themselves with some circumlocutions on most topics pertinent to their everyday life such as family, hobbies and interests, work, travel and current events.

a	A2.2	X
b	C1.1	
*c	B1	
d	B2	

In detto quesito, tra le opzioni disponibili, è stata offerto un livello che non appare in nessuna scala valutativa (trattasi di C1.1).

In particolare, in merito ai descrittori – che andavano abbinati al corrispettivo livello/sottolivello – il CEFR afferma che “per agevolarne l’uso, i descrittori sono presentati in livelli. [...] L’associazione tra un descrittore e un livello specifico non va vista come esclusiva o obbligatoria. I descrittori cominciano dal primo livello in cui è più probabile che chi usa/apprende una lingua sia in grado di eseguire l’attività descritta. Si tratta del livello al quale un descrittore può porsi come obiettivo del curriculum: è il livello a partire dal quale è ragionevole sviluppare la capacità di fare ciò che è descritto. Un simile descrittore potrebbe rappresentare un obiettivo impegnativo, ma non per questo impossibile, per utenti/apprendenti di livello inferiore” (pag. 42, QCER 2020).

“I descrittori esemplificativi sono una base per lo sviluppo di standard adeguati ad un determinato contesto; non sono di per sé proposti come standard. Sono una base per la riflessione, la discussione e le azioni future [...] Le scale dei descrittori sono quindi strumenti di riferimento.” (pag. 43, QCER 2020).

Tenuto conto quindi che nessuna delle risposte proposte può ritenersi corretta, la domanda va annullata ed invalidata con conseguente proporzionale abbassamento della soglia minima di 70/100.

*** **

L'assegnazione del punteggio di zero punti per le risposte rese dal ricorrente, ai predetti quesiti, in luogo del punteggio di +2.00 che doveva essere attribuito, ha determinato un punteggio finale, insufficiente quindi al raggiungimento della soglia minima di 70/100 previsto dal bando per il superamento della prova per ambedue le classi di concorso.

*** **

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale "tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge", nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Costituzione.

Nel caso a mano tuttavia, i predetti principi risultano violati dall'Amministrazione precedente, laddove tramite la somministrazione di uno o più quesiti errati, o comunque mal formulati, ha falsato l'esito della procedura concorsuale, negando illegittimamente l'accesso in graduatoria e la collocazione in posizione utile nella stessa al ricorrente.

Ed invero.

Come sopra evidenziato, le domande in questione erano palesemente errate, ambigue, nessuna delle risposte proposte era da ritenersi corretta o due tra quelle proposte erano corrette.

Tuttavia, in maniera illegittima per i motivi di cui in rubrica, l'Amministrazione precedente ha ritenuto illegittimamente ed illogicamente errate le risposte rese dal ricorrente, penalizzandolo con l'attribuzione di zero punti in luogo del punteggio corretto di + 2.00 punti.

Risulta violata anche la par condicio tra i candidati nonché il principio del favore participationis nelle procedure concorsuali, in ossequio altresì al principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art.97 Cost. tenuto conto che i candidati più fortunati che hanno svolto la prova nel II turno hanno avuto sorteggiata la busta contenente una diversa batteria di quesiti non comprendenti quelli oggi in contestazione.

Come evidenziato **in fattispecie analoga codesto On.le Tar, Sez. Ibis, con ordinanza cautelare n.233/2022**, ha già accertato che in relazione al quesito in questione “nessuna delle tre alternative offerte ai candidati trova riscontro nel tenore testuale della disposizione normativa richiamata, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione addebitare ai candidati la mancata individuazione della risposta che meno si discosta dalla soluzione corretta”, ammettendo per l'effetto i ricorrenti al prosieguo della procedura.

Del resto, la parità di trattamento dei candidati, nel caso di quesiti mal formulati, è garantita, secondo consolidata giurisprudenza, solo in quelle circostanze – che non è quella oggetto del presente giudizio – in cui i candidati potevano conoscere a priori la risposta ritenuta (a torto o a ragione) esatta (così T.A.R. Lazio, sez. II quater, 10 novembre 2010 n. 33368, idem, sez. III, 10 marzo 2010, n. 3652).

Nel caso a mano per espressa previsione sia della legge (Dl 72/2021, che del bando nella sua versione modificata di cui al D. dip.le 23/2022) non era prevista la pubblicazione dell'archivio nazionale dei quesiti.

Viceversa, l'unico strumento che hanno i candidati per difendersi dal torto subito è di agire in giudizio per ottenere la rettifica del proprio punteggio.

È infatti possibile che i quesiti siano formulati erroneamente, in maniera fuorviante o tale da non contemplare un'unica ed univoca soluzione esatta.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso a mano, ove il quesito/i di cui sopra, essendo palesemente errati o avendo carattere ambiguo, non consentono di individuare con certezza la risposta o di contro presentano più risposte esatte o, paradossalmente, nessuna tra quelle proposte può ritenersi tecnicamente corretta.

D'altra parte, affinché il meccanismo di selezione funzioni e risulti esente da vizi, è necessario che vi sia assoluta "certezza ed univocità della soluzione" (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591). La selezione dei capaci e dei meritevoli, infatti, deve passare attraverso un test scientificamente attendibile e linguisticamente corretto secondo le regole linguistiche e grammaticali.

Al riguardo nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, la P.A. può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della Commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate dal G.A. sotto il profilo della illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è però configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall' art. 97 Cost. (cfr. T.A.R., Roma, sez. III, 05/11/2019, n.12643).

Nella fattispecie per cui è causa, invece, i quesiti in contestazione non prevedono affatto una risposta univocamente esatta, sussistendo ampi margini di opinabilità o addirittura non presentano affatto alcuna risposta corretta.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Le superiori considerazioni peraltro non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che

deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019 n. 842; TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018). Più precisamente, in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta « oggettivamente » esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n.5820).

Nel caso di specie, invece, il quesito formulato dall'amministrazione oggetto di sindacato non reca una risposta inequivocabilmente corretta.

Si osservi che il significato di un quesito va ricercato sia nel suo tenore complessivo, sia in ciascuno dei suoi elementi, incluse le diverse soluzioni proposte, di cui una sola deve presumersi corretta: tale operazione esegetica costituisce legittima parte integrante dell'impegno richiesto per risolvere il quesito stesso, con specifico riferimento alla capacità di valutazione critica da parte del candidato. Eventuali difficoltà interpretative, emergenti a una prima lettura, sono trascurabili, se una nuova analisi critica degli elementi offerti consenta, comunque, di pervenire, nel contesto specifico, ad un unico ragionevole significato: è soltanto nel caso, parimenti a quanto verificatosi nell'odierna fattispecie, in cui, anche al termine di tale percorso, manchino nel quesito gli imprescindibili elementi richiesti per la sua corretta soluzione, ovvero esso contenga elementi contraddittori, che si dovrà emettere un giudizio d'irragionevolezza. Le domande debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n.

4862). Deve dunque farsi applicazione, nel caso di specie, dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, cosicché i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e dunque da annullare (cfr. Cons. Stato, VI, sez. n. 02673/2015), in modo tale da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati.

Del resto la giurisprudenza ha chiaramente affermato che “la necessità che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, ovvero sia state previste più risposte tutte ugualmente corrette, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035). Si rammenti poi che parimenti viziato è il quesito la cui risposta scelta come risolutiva dalla commissione, si rivela corretta solo in parte rispetto al quesito e anche se tutte le altre sono completamente errate, perché il quesito e le risposte, letti congiuntamente, sono in grado di confondere il candidato e quindi di sviare la finalità della prova (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 28/05/2015, n. 2673).

In riferimento al caso di specie, i quesiti contestati sono connotati da elementi di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, ovvero presentano più risposte corrette o nessuna tra quelle proposte è corretta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa (cfr., in termini pressoché analoghi, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Va da sé, quindi, che la prova sostenuta dal ricorrente porta con sé non pochi sospetti sulla sua genuinità, posto che l'operato amministrativo si allontana vistosamente dai canoni della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia.

E, dunque, se in un quiz di 50 quesiti da risolvere in 100 minuti, 2 o più domande sono errate o ambigue nella formulazione vuol dire che il candidato ha consumato svariati minuti per interpretarle o trovare una soluzione che in realtà non esisteva, configurandosi dunque una perdita di chance che si sostanzia in un valore tra il 15 ed il 20% del punteggio massimo; tempi che chiaramente hanno una incidenza più che negativa sull'esito finale della prova.

Sebbene sia regola di comune esperienza che il candidato, il quale ha a disposizione un lasso di tempo a volte molto limitato, proceda naturalmente a rispondere in via prioritaria ai quiz sui quali si senta particolarmente sicuro e lasci per ultima la soluzione di quei quiz per cui nutra dei dubbi (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 22/01/2021, n.901), nel caso a mano non è stata tuttavia riconosciuta la possibilità di “ritornare” sul quesito di riserva, costringendo a fornire una risposta impulsiva o a lasciare in bianco. Conseguenza è stata l'attribuzione di penalità.

Si ravvisano, in conclusione, sufficienti elementi per ritenere che i quesiti in esame nell'impugnativa in esame presentino i caratteri di indiscutibile erroneità o ambiguità, in termini tali che è possibile qualificare come invalidanti (cfr. TAR Campania, Sez. V, 3186/2020).

Appare eccessivamente ingiusto, iniquo e inopportuno che un errore afferente l'azione amministrativa possa avere ripercussioni negative sul candidato ricorrente.

Va da sé che una simile situazione rappresenta una violazione evidente del giusto procedimento e della par condicio, oltre che a rappresentare una evidente manifestazione del vizio dell'eccesso di potere nelle forme dell'irragionevolezza, dell'illogicità e della contraddittorietà dell'azione amministrativa.

Certamente più ragionevole sarebbe “neutralizzare” la penalità relativa al quesito/ai quesiti contestato/i e, dunque assegnare +2.00 punti ai candidati, come l'odierno ricorrente, che hanno risposto correttamente o, in subordine, invalidare del tutto i predetti quesiti e, conseguentemente, ritenere proporzionalmente abbassata la soglia minima di punteggio prevista per

l'ammissione alla prova orale, da 70/100 a 68/100 o, nel caso di invalidazione di più di due quesiti anche a 66/100.

Il ricorrente, in altri termini, ha subito ingiustamente le conseguenze negative di un errato agire dell'Amministrazione, ed è impensabile che dei cittadini possano "pagare" le conseguenze di errori della Pa; la stessa che invece dovrebbe tutelarli.

Ciò è comprovabile dunque mediante una mera lettura delle norme citate, oltre che mediante idonea CTU che opportunamente si richiede in via istruttoria, qualora ritenuta occorrente.

Peraltro, secondo il Consiglio di Stato "l'imparzialità amministrativa è bensì vulnerata dalla potenzialità astratta della lesione della parità di trattamento e, quindi, dal solo sospetto di una disparità. Non è dunque necessario allegare e comprovare che il rischio di parzialità si sia effettivamente concretato in un risultato illegittimo, bastando invece che il prodursi del vulnus del bene giuridico tutelato e, con esso, la correlata diminuzione del prestigio della amministrazione, si prospetti quale mera eventualità. Ed invero, concorrono a moltiplicare e a enfatizzare gli effetti patologici del vizio i connessi principi di pubblicità e di trasparenza, convergendo il loro sinergico operare nell'immagine di un'amministrazione che, oltre ad essere realmente imparziale, appaia anche tale. L'imparzialità è difatti un primario valore giuridico, posto a presidio della stessa credibilità degli uffici pubblici, posto che in assenza della fiducia dei cittadini, gli apparati burocratici non sarebbero in grado di conseguire in maniera adeguata, come loro dovere, gli obiettivi prefissati dal Legislatore... Riguardo la rilevanza "esterna" del principio in disamina è a dirsi che il vizio di parzialità può riconnettersi a situazioni estranee all'atto in sé considerato e piuttosto riferibili al contesto organizzativo in cui ne è maturata l'adozione" (Consiglio di Stato, Sez. V, 1 aprile 2009, n. 2070).

I quesiti mal formulati di cui sopra non avrebbero dovuto in alcun modo incidere negativamente (mediante l'assegnazione della penalità piuttosto che del punteggio di punti 2.00 per ciascuna risposta) sulla valutazione complessiva dei candidati.

In tal contesto si evidenzia peraltro che il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” – d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – prevede all’art. 1 comma 2 che “il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione [...]”; principi, tutti, disattesi nella specie dall’azione amministrativa.

Orbene, seppur vero che l’Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l’azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, recanti un carattere ampiamente discrezionale onde consentire di determinare la concreta idoneità attitudinale dei candidati, si collocano all’infuori del sindacato di legittimità esercitato dal G.A. sulla c.d. discrezionalità-tecnica, eccetto le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto (Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5749; Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1796; Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2018, n. 7115). Siffatta conclusione risulta imposta anche dall’esigenza di assicurare un giudizio amministrativo coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che informa il codice del processo amministrativo (art. 1 c. p. a.) e che rinvia le proprie garanzie a livello sia costituzionale (artt. 24, 111 e 113 Cost.) che convenzionale (art. 6 CEDU).

Da ciò l’interesse a ricorrere per contestare l’attribuzione della penalità in relazione ai quesiti errati o mal posti; invero, se a tale/i domande venisse riconosciuto il punteggio positivo, si ribadisce che il ricorrente supererebbe la soglia di sbarramento di 70/100 e sarebbe ammesso alla prova orale.

In via subordinata, ritenendo corrette le censure mosse avverso i predetti quesiti, gli stessi andrebbero comunque annullati con la conseguenziale estromissione dall'archivio nazionale e dalla batteria sottoposta per la prova scritta al ricorrente, con il conseguente abbassamento della soglia minima ai fini dell'ammissione alla prova orale di punti 2.00 per ciascuno dei quesiti annullati, e con la discendente ammissione del ricorrente alla prova orale in ragione del punteggio originariamente assegnato

DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE COLLEGIALE

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Nelle more della definizione nel merito del presente giudizio, si impone la concessione di una misura cautelare che eviti al ricorrente di subire danni ertamente gravi ed irreparabili.

Come dianzi evidenziato, l'attribuzione del dovuto punteggio di ulteriori punti 2.00 per ciascuno dei quesiti in contestazione, avrebbe consentito al ricorrente di raggiungere la soglia minima di 70/100 e, conseguentemente, ottenere l'ammissione alla prova orale.

Sono in corso di pubblicazione le date di svolgimento delle prove orali ed entro il prossimo 1 settembre i vincitori verranno assunti a tempo indeterminato.

In fattispecie analoghe, come dianzi evidenziato, ex multis con ordinanza cautelare n.233/2022, codesto On.le Tar ha già ammesso i ricorrenti al prosieguo della procedura, considerato che “dall'esecuzione dell'impugnato esito della prova scritta derivi il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile, consistente nell'esclusione dei ricorrenti dal concorso”.

Appare quindi necessaria la concessione di una misura cautelare che impedisca al ricorrente di subire un danno certamente grave ed irreparabile a causa della sottoposizione di uno o più quesiti palesemente errati: **l'ammissione, anche con riserva, alla prova orale garantirebbe allo stesso di poter procedere – nelle more della definizione nel merito del giudizio – nella procedura concorsuale.**

*** **

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile, verte in materia di pubblico impiego ed il contributo unificato versato è di €325,00.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede in via istruttoria disporsi la nomina di un CTU al fine di effettuare attività di verifica sui quesiti in contestazione per accertare l'effettiva rispondenza degli stessi alle regole tecniche della materia nonché al fine di accertare se più di una delle risposte previste possano ritenersi corrette o se nessuna di esse possa ritenersi corretta.

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le TAR adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa sospensione dei provvedimenti impugnati e concessione della misura cautelare più idonea alla tutela del ricorrente, anche mediante ammissione con riserva alla prova orale, annullare i provvedimenti impugnati in epigrafe meglio specificati, e per l'effetto ordinare all'Amministrazione resistente di attribuire al ricorrente il punteggio di 2.00 punti in luogo della valutazione negativa di zero (0) punti assegnata per la/e risposta/e resa/e al/i quesito/i di cui in narrativa e disporre l'ammissione alla prova orale. Quindi condannare ex art. 30, comma 2, c.p.a. le Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare al ricorrente il punteggio di punti 2.00 per la/e risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa adottando ogni provvedimento consequenziale ai fini della sua ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, disporre il proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale.

In via subordinata, annullare i provvedimenti impugnati in epigrafe meglio specificati, e per l'effetto invalidare le domande ritenute errate, con il consequenziale abbassamento in misura proporzionale della soglia minima di 70/100 prevista ai fini dell'ammissione alla prova orale, con l'ammissione alla prova orale del ricorrente. Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze di giudizio. **Avv. Dino Caudullo**